

Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie

del 19 dicembre 2003

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 1991¹ sui politecnici federali;

visto l'articolo 6 capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 dicembre 1877² sulla libera circolazione del personale medico;

in applicazione dell'Accordo amministrativo del 16 gennaio / 15 febbraio 1995³ tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il riconoscimento degli attestati di maturità professionale in combinazione con attestati di esami complementari per l'ammissione alle scuole universitarie.

Art. 2 Effetti del riconoscimento

¹ Il riconoscimento certifica che il titolare di un attestato di maturità professionale completo dell'attestato di superamento degli esami complementari possiede le conoscenze e le attitudini generali necessarie per intraprendere studi universitari.

² Assieme, i due certificati danno segnatamente diritto all'ammissione:

- a. ai politecnici federali ai sensi della legge federale del 4 ottobre 1991 sui PF;
- b. agli esami federali per le professioni mediche secondo l'ordinanza generale del 19 novembre 1980⁴ sugli esami federali per le professioni mediche e a quelli di chimico bromatologo secondo la legge federale del 9 ottobre 1992⁵ sulle derrate alimentari;

RS 413.14

¹ **RS 414.110**

² **RS 811.11**

³ **FF 1995 II 242, 2004 ...**

⁴ **RS 811.112.1**

⁵ **RS 817.0**

- c. alle università cantonali secondo le legislazioni cantonali e i relativi accordi intercantionali.

Sezione 2: Esami complementari

Art. 3 Principio

I titolari di un attestato di maturità professionale sostengono esami complementari davanti alla Commissione svizzera di maturità conformemente alle disposizioni della presente sezione.

Art. 4 Scopo dell'esame, sessioni, iscrizione, ammissione, tasse

Le disposizioni contenute nell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶ sull'esame svizzero di maturità si applicano per analogia allo scopo dell'esame, alle sessioni, all'iscrizione, all'ammissione e alle tasse.

Art. 5 Obiettivi dell'esame e programmi delle diverse materie

¹ Gli obiettivi dell'esame e i programmi delle diverse materie si fondano sul Piano quadro di studi svizzero della CDPE per le scuole di maturità⁷.

² Essi sono contenuti nelle direttive.

Art. 6 Direttive

¹ A complemento della presente ordinanza, la Commissione svizzera di maturità emana direttive. Esse contengono in particolare:

- a. precisazioni sulle condizioni di ammissione e i termini di iscrizione;
- b. gli obiettivi e i programmi delle singole materie;
- c. le procedure d'esame e i criteri di valutazione;
- d. la lista degli strumenti di lavoro autorizzati agli esami;
- e. i gruppi di materie se l'esame è suddiviso in due sessioni.

² La Commissione svizzera di maturità elabora le direttive assieme alla Commissione federale di maturità professionale e alla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie svizzere.

³ Essa sottopone le direttive all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno, del Dipartimento federale dell'economia e del Comitato della CDPE.

⁶ RS 413.12

⁷ Il Piano quadro degli studi può essere ordinato presso la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione; www.cdpe.ch

Art. 7 Materie d'esame

¹ I candidati sostengono esami complementari nella materie seguenti:

- a. prima lingua nazionale;
- b. seconda lingua nazionale (tedesco, francese o italiano) o inglese;
- c. matematica;
- d. scienze sperimentali (biologia, chimica, fisica);
- e. scienze umane e sociali (storia, geografia, economia e diritto).

² Nell'esame della prima lingua nazionale si stabilisce un collegamento con il lavoro di maturità redatto dal candidato durante la preparazione alla maturità professionale.

Art. 8 Genere di esami

Nelle materie d'esame si procede come segue:

- a. prima lingua nazionale: prova scritta;
- b. seconda lingua nazionale o inglese: prova orale;
- c. matematica: prova scritta;
- d. scienze sperimentali: prova scritta;
- e. scienze umane e sociali: prova scritta.

Art. 9 Esame in due sessioni

L'esame può essere sostenuto in un'unica sessione o in due sessioni. Le direttive disciplinano i particolari.

Art. 10 Note, totale dei punti e ponderazione delle note

¹ Le prestazioni in ognuna delle cinque materie sono espresse in punti e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1; le note al di sotto di 4 indicano prestazioni insufficienti.

² Ogni nota degli esami orali è attribuita congiuntamente dall'esperto e dall'esaminatore. Nelle discipline sottoposte a parecchi tipi di esami, la nota finale è la media, arrotondata se necessario.

³ Il totale dei punti è dato dalla somma ponderata delle note nelle cinque materie. Tutte le note hanno lo stesso peso.

Art. 11 Superamento dell'esame

¹ L'esame è superato se il candidato:

- a. ha ottenuto un totale di almeno 20 punti; e
- b. non ha più di due note inferiori a 3,5 e nessuna nota inferiore a 2.

² L'esame non è superato se il candidato:

- a. non adempie le condizioni del capoverso 1;
- b. non si è presentato agli esami senza fornire tempestivamente ragioni fondate;
- c. si è servito di strumenti di lavoro non autorizzati o si è comportato in altro modo sleale;
- d. senza autorizzazione, non continua gli esami incominciati.

Art. 12 Sanzioni, decisione sull'esame, attestato, eccezioni e procedura di ricorso

Le disposizioni dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁸ sull'esame svizzero di maturità si applicano per analogia alle sanzioni, alla decisione sull'esame, all'attestato, alle eccezioni segnatamente a favore delle persone handicappate e alla procedura di ricorso.

Art. 13 Ripetizione dell'esame

¹ L'esame può essere ripetuto una volta. Se l'esame è stato sostenuto in due sessioni, ogni parte può essere ripetuta una volta.

² Gli esami nelle materie in cui il candidato ha ottenuto almeno la nota 5 al primo tentativo non devono essere ripetuti.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 14 Primi esami

I primi esami si svolgono nella primavera 2005.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2004.

19 dicembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz